

SETTORE LAVORI PUBBLICI

Id : 1285067

ORDINANZA DIRIGENZIALE

N. 108 del 27/03/2015

OGGETTO: **ORDINANZA BALNEARE COMUNALE ANNO 2015**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Premesso che:

- il turismo balneare rappresenta un segmento molto rilevante per qualità e quantità dell'offerta dell'intera risorsa turistica del Comune di Cervia;
- fra gli obiettivi della politica di sviluppo turistico che l'Amministrazione comunale intende adottare, rientra la prospettiva dell'allargamento dell'offerta turistica e commerciale in genere, offrendo prestazioni di servizi fruibili non solo durante la stagione estiva e promuovendo il più possibile le presenze e la permanenza turistica lungo tutto l'arco dell'anno;
- l'utilizzo del pubblico demanio marittimo durante la stagione balneare, i divieti, le prescrizioni e l'esercizio in generale delle attività connesse alla balneazione, sono disciplinati dall'Ordinanza balneare che ogni anno viene emanata dalla Regione Emilia Romagna e dalle Ordinanze balneari con cui i singoli Comuni possono integrare le previsioni della Regione nel rispetto dei livelli minimi essenziali da questa stabiliti;
- il Piano Particolareggiato dell'arenile del Comune di Cervia permette la presenza di attività accessorie a quelle di balneazione ed in particolare attività di somministrazione alimenti e bevande, che quindi per loro natura seguono l'orario di apertura dell'attività principale stabilita con apposita ordinanza in quanto poste sull'arenile;
- la normativa in materia di liberalizzazioni, al fine di garantire la corretta e sicura fruizione dell'arenile e delle aree assegnate in concessione, ha posto la necessità di adottare adeguati provvedimenti relativi ai periodi di apertura degli stabilimenti balneari e delle attività accessorie in essi praticate;
- l'Amministrazione ha definito un percorso comune con le Associazioni di categoria maggiormente rappresentative, attraverso un adeguato tavolo di concertazione in cui sono stati esaminati i temi riguardanti il corretto uso in sicurezza delle aree demaniali;
- l'esito della concertazione ha fatto emergere l'esigenza di prevedere in via sperimentale, a partire dalla stagione balneare 2013, la possibilità di un'apertura serale degli stabilimenti balneari fino alle ore 24.00, ad eccezione delle settimane in cui erano previsti i festeggiamenti in occasione della Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto;



- al fine di diversificare maggiormente l'offerta turistica, la possibilità di apertura serale è stata prevista nelle giornate del Mercoledì per gli stabilimenti balneari di Pinarella, Cervia e Milano Marittima e nelle giornate del Venerdì per gli stabilimenti balneari di Tagliata;

Considerato che:

- la possibilità di consentire per una sera a settimana la fruizione delle aree demaniali, ha costituito un sicuro elemento di attrazione di ulteriori turisti e di fidelizzazione degli ospiti presenti che ha contribuito ad implementare e diversificare l'offerta turistica, migliorando l'immagine del territorio ed incrementando il numero di presenze nelle giornate di apertura serale;
- sulla scorta della positiva esperienza maturata a partire dal 2013, è intenzione dell'Amministrazione confermare, anche per la stagione balneare 2015, la possibilità di consentire l'apertura serale degli stabilimenti balneari per una sera a settimana prevedendo, altresì, che tale possibilità sia consentita anche nelle settimane in cui sono previsti i festeggiamenti in occasione della Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto;

Tenuto altresì conto:

- delle esigenze emerse durante le riunioni del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica tenutesi nel mese di Agosto 2014, in cui è stato deciso, in occasione dei festeggiamenti della Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto, di adottare specifici provvedimenti cautelativi, con proroga di trenta minuti dell'orario di chiusura degli stabilimenti originariamente fissato alle ore 03.00, al fine di assicurare l'allontanamento progressivo e graduale del pubblico dall'arenile, in condizioni di massima sicurezza;

VISTI:

- il D.Lgs. 112/98;
- la legge regionale 31 maggio 2002, N°9 recante "Disciplina dell'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale" e successive modifiche;
- le delibere del Consiglio Regionale N° 468/2003 e N° 1461/2003 recanti "Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di demanio marittimo e di zone del mare territoriale";
- il Piano Particolareggiato dell'Arenile;
- la L. 689/81;
- la L. 172/03;
- l'art. 11, comma 6, della L. 217/2011 (legge comunitaria per l'anno 2010);
- il D.L. N° 201/2011 convertito in Legge N° 214/2011;
- il D.L. N° 1/2012 convertito in Legge N° 27/2012;
- il D.Lgs N° 147/ 2012;
- la Delibera di Giunta regionale N° 197 del 25 Febbraio 2013;
- la L.R. 14/2003;
- l'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2015;
- le Ordinanze sulla sicurezza della navigazione N° 16/2014, 34/2014, 35/2014, 36/2014 della Capitaneria di Porto di Ravenna e s.m.i.;
- l'Ordinanza del Comune di Cervia N° 72/2012 e s.m.i.;
- la L.R. N° 4 del 24/05/2013;
- il R.D. 773/1931;
- il D.Lgs. 267/2000;



Preso atto:

- dei criteri di indirizzo sulla gestione delle aree demaniali marittime approvati con Deliberazioni della Giunta comunale n° 49 del 23/04/2013, n° 259 del 17/12/2013 e n° 38 del 24/03/2015;

Sentite:

- le Associazioni di categoria e le Organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative del settore;

Ritenuto:

- di dover procedere ad integrare le disposizioni dell'Ordinanza N° 01/2015 della Regione Emilia Romagna, sulla base delle peculiari caratteristiche del territorio e tenuto conto dell'elevato numero di presenze che caratterizza la nostra località turistica;
- che la L.R. N° 4 del 24/05/2013 in materia di accesso ai luoghi e diffide amministrative non sia applicabile alla disciplina prevista per gli orari di apertura degli stabilimenti balneari ed annesse attività accessorie;

Tutto ciò premesso e considerato, per le ragioni indicate;

ORDINA

L'Ordinanza Balneare N° 01/2015 della Regione Emilia Romagna è così integrata:

Art. 1 – Inizio della stagione balneare e disciplina degli orari di apertura al pubblico

1. La stagione balneare è compresa tra il **28 Marzo ed il 01 Novembre 2015**. Nel periodo compreso tra il **15 Ottobre ed il 01 Novembre 2015**, in cui è prevista la formazione della fascia dunosa invernale a protezione degli stabilimenti balneari, gli stessi possono restare aperti al pubblico a condizione che nelle aree in concessione ed in quelle antistanti non vi siano mezzi meccanici atti ad effettuare lavori. Gli stabilimenti interessati da tali lavori, al fine di garantire il rispetto delle massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, devono restare chiusi al pubblico per il tempo necessario all'ultimazione degli stessi.
2. Durante la stagione balneare gli stabilimenti balneari e le attività di locazione imbarcazioni e natanti possono aprire al pubblico dalle ore 6.00 alle ore 21.00.
3. Nel periodo **dal 03 Giugno al 18 Settembre**, previa comunicazione al Comune, è data facoltà agli stabilimenti balneari ad uso pubblico ed annesse attività di somministrazione alimenti e bevande accessorie, di prorogare l'apertura dalle ore 21.00 alle ore 24.00 esclusivamente nelle giornate del **Mercoledì**.
4. Gli stabilimenti balneari ad uso pubblico situati nella frazione di **Tagliata** (dal N° UTE 3 al N° UTE 21), per una maggiore differenziazione dell'offerta turistica, possono prorogare l'apertura dalle ore 21.00 alle ore 24.00, esclusivamente nelle giornate del **Venerdì**.
5. Gli stabilimenti che usufruiscono della facoltà di proroga della chiusura devono garantire la pulizia della spiaggia e di tutte le aree circostanti, nonché la sicurezza sia in termini di illuminazione (nei



tratti in concessione ed ove non è presente l'illuminazione pubblica), sia su richiesta dell'Amministrazione Comunale, servizi di vigilanza privata a tutela della pubblica incolumità, anche in forma collettiva.

6. Nelle giornate in cui vige la deroga sull'orario di apertura degli stabilimenti balneari fino alle ore 24,00, possono essere effettuate attività complementari ed accessorie all'attività di somministrazione alimenti e bevande riconducibili alla disciplina di **“piccoli intrattenimenti musicali”** regolati dall'apposita Ordinanza sindacale a tutela dell'inquinamento acustico e dalla L.R. 14/2003.
7. Nelle giornate del 03 luglio (“Notte rosa”), 10 agosto (“San Lorenzo”), 15 agosto (“Ferragosto”) l'apertura può essere protratta sino alle ore 03.30 del giorno successivo. A partire dalle ore 03.00, i concessionari devono ridurre progressivamente la diffusione sonora dalla massima potenza e decibel consentiti, fino al totale spegnimento degli impianti elettroacustici alle ore 03.30, in particolare raggiungendo almeno il 50% della riduzione dei livelli alle ore 03.15.
8. Per consentire l'effettiva chiusura dello stabilimento balneare negli orari prefissati, la somministrazione deve cessare almeno trenta minuti prima della chiusura medesima.

Art. 2 – Divieto di accesso all'arenile durante le ore notturne e disciplina dei varchi a mare

1. E' vietato l'accesso in spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino.
2. Il divieto di accesso non si applica ai concessionari delle aree demaniali, ai loro collaboratori ed incaricati, nei casi previsti dall'articolo 1 punto 7), nonché durante lo svolgimento di manifestazioni autorizzate o organizzate dall'Amministrazione comunale che prevedano espressamente la proroga dell'orario.
3. Durante la stagione balneare, anche in caso di chiusura anticipata degli stabilimenti rispetto alla data del 01 Novembre 2015, tutti i varchi a mare devono restare aperti al pubblico.
4. Durante il periodo invernale devono essere individuati e debitamente segnalati tramite cartelli identificativi posti a lato mare e a lato monte, varchi a mare in numero sufficiente e comunque non inferiore a numero 71 che devono restare aperti in modo da garantire il pubblico accesso all'arenile.

Art. 3 – Zona di mare riservata alla balneazione

1. In relazione alla profondità dei fondali e dell'elevata presenza turistica sulla fascia costiera adriatica, l'ampiezza della zona di mare riservata alla balneazione è fissata in metri 300 di distanza dalla riva per tutto il territorio comunale.
2. La balneazione è vietata nei tratti di mare indicati dall'art. 3 comma 1 dell'Ordinanza balneare N° 01/2015 della Regione Emilia Romagna, nonché nei tratti di mare indicati dall'Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e dalle specifiche Ordinanze comunali in materia igienico sanitaria.
3. Al fine di evitare intralcio alle attività di salvamento, disturbo alla quiete pubblica, danno o molestia alle persone, nonché nocumento all'igiene dei luoghi e pericoli per la pubblica incolumità, è vietato



montare strutture e/o gonfiabili destinati a praticare giochi e/o attività nella zona di mare destinata alla balneazione.

Art. 4 – Svolgimento del servizio di salvataggio e forme di segnalazione

1. Nel periodo compreso tra il **30 Maggio ed il 13 Settembre 2015**, presso tutte le strutture balneari, gli impianti e le aree demaniali libere del territorio, deve essere attivato un'efficiente servizio di soccorso e salvataggio, secondo le modalità stabilite dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna, dalle Ordinanze della Capitaneria di Porto di Ravenna in materia di sicurezza della balneazione e della navigazione, così come integrate dalle disposizioni di cui alla presente Ordinanza.
2. Nel periodo compreso tra il **30 Maggio ed il 31 Agosto 2015**, il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente **dalle ore 09.30 alle ore 19.00**.
3. Nel periodo compreso tra il **01 ed il 13 Settembre 2015**, il servizio di soccorso e salvataggio deve essere attivato obbligatoriamente **dalle ore 09.30 alle ore 18.30**.
4. Nei periodi antecedenti al **30 Maggio** e successivi al **13 Settembre**, gli stabilimenti balneari possono aprire al pubblico la balneazione assicurando l'istituzione del servizio di soccorso e salvataggio. In tali periodi, in assenza del servizio, gli stabilimenti possono eventualmente restare aperti al pubblico per la sola attività di elioterapia, ma in tal caso deve essere segnalata la mancanza dei servizi di soccorso e salvataggio con le apposite bandiere di segnalazione previste dall'Ordinanza balneare regionale N° 01/2015 e dall'Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna e devono essere apposti cartelli in quattro lingue recanti la dicitura "Stabilimento aperto esclusivamente per elioterapia-spiaggia sprovvista di servizio di salvataggio".
5. E' esclusa qualsiasi interruzione del servizio, ad eccezione di quanto previsto dal successivo punto 7.
6. I titolari degli stabilimenti balneari possono assicurare il servizio anche in forma collettiva, secondo le modalità indicate dall'Ordinanza Balneare Regionale N° 1/2015 e dalle Ordinanze sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.
7. In caso di servizio di soccorso e salvataggio svolto mediante piano collettivo che garantisca condizioni di massima sicurezza, in considerazione della minore affluenza in spiaggia in determinati orari, è consentita la parziale riduzione fino ad un massimo del 50% del servizio medesimo, nell'orario compreso tra le ore 13.00 e le ore 15.00, nonché dalle ore 09.30 alle ore 10.00 e dalle ore 18.30 alle 19.00, nel periodo in cui è prevista la proroga alle 19.00. Tali riduzioni devono essere rese note mediante le apposite bandiere previste dall'Ordinanza Balneare Regionale N° 1/2015 e dall'Ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna.
8. Il piano collettivo di salvataggio deve inoltre prevedere un adeguato numero di postazioni di avvistamento adeguate in altezza che non dovranno avere un fronte superiore a 150 metri lineari tra loro nonché la presenza obbligatoria di un pattino di salvataggio presso ogni postazione ed eventualmente, a supporto, può essere prevista idonea unità a motore dotata di propulsione ad idrogetto e/o ad elica intubata per il pronto intervento, in conformità a quanto previsto



dall'Ordinanza balneare N° 01/2015 della Regione Emilia Romagna e dall'ordinanza sulla sicurezza della navigazione della Capitaneria di Porto di Ravenna .

9. Il piano collettivo di salvataggio garantisce anche la copertura delle aree balneabili dove viene effettuato il servizio di noleggio pedaloni.
10. Ad integrazione delle disposizioni contenute nell'Ordinanza balneare regionale N° 01/2015 al fine di garantire condizioni di massima sicurezza, si dispone l'utilizzo di una bandiera di colore GIALLO-BLU indicante l'obbligo di chiusura totale degli ombrelloni anche in presenza di appositi dispositivi di ancoraggio, da issarsi sugli appositi pennoni in presenza di condizioni meteorologiche particolarmente avverse.

Art. 5 – Divieto di effettuare pubblicità e disciplina degli impianti di diffusione sonora e delle comunicazioni di servizio

1. Sulle aree demaniali marittime del territorio è stabilito il divieto di effettuare pubblicità di qualunque tipo ad eccezione delle ipotesi previste dai successivi punti 2) e 4).
2. Gli impianti fissi autorizzati alla diffusione sonora di messaggi pubblicitari mediante l'impiego di altoparlanti possono funzionare esclusivamente nei seguenti orari:
mattino dalle ore 11.00 alle ore 12.00 - pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 18.00.
3. Negli stabilimenti balneari le comunicazioni di servizio sono consentite all'interno della seguente fascia oraria: dalle ore 10.00 alle ore 13.00, e dalle ore 16.00 alle ore 19.00. Sono escluse da tale limitazione di orario le comunicazioni relative ad emergenze.
4. I titolari di imbarcazioni adibite al trasporto passeggeri possono trasmettere da bordo, a volume moderato, annunci, anche registrati, aventi ad oggetto esclusivamente la gita in mare, nelle fasce orarie dalle ore 09,30 alle ore 10,00, dalle ore 11,30 alle ore 12,30, dalle ore 17,30 alle ore 18,30, nel numero massimo di tre annunci al giorno e per una durata di ogni singolo annuncio non superiore ad un minuto e trenta secondi.
5. La diffusione dei suddetti messaggi deve avvenire nel rispetto della normativa vigente sull'inquinamento acustico.
6. Negli stabilimenti balneari possono essere utilizzati impianti di diffusione sonora e possono essere organizzati trattenimenti musicali nel rispetto dell'Ordinanza del Comune di Cervia N° 72/2012 e della L.R. 14/2003.
7. Possono essere espressamente autorizzate forme di pubblicità diverse e/o ulteriori rispetto a quelle citate, nel caso sussistano comprovati motivi di interesse pubblico; in ogni caso lo svolgimento dell'attività pubblicitaria non può avvenire in forma itinerante, deve essere consentita esclusivamente all'interno degli appositi spazi a ciò dedicati all'interno degli stabilimenti balneari o nelle aree oggetto di autorizzazione stagionale, deve avvenire nel rispetto delle modalità e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comunale, non deve interferire con le normali attività di balneazione e ricreative, né recare intralcio/molestia/disturbo ai bagnanti ed alla quiete pubblica.



Art. 6 – Disciplina del commercio, dell'attività fotografica, ritrattista, delle scuole di vela e nuoto e delle attività di locazione imbarcazioni e natanti

1. Sulle aree demaniali marittime comprese nel territorio del Comune di Cervia, ad eccezione delle attività previste ai successivi punti 2, 3, 4, è vietato l'esercizio del commercio in forma fissa ed itinerante.
2. Durante la stagione balneare, l'esercizio dell'attività fotografica e ritrattista in forma ambulante lungo la spiaggia è consentito a coloro che sono muniti di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune sulla base del requisito dell'anzianità di frequenza.
Il numero massimo delle autorizzazioni che saranno rilasciate è fissato in 13. Ogni autorizzato può avvalersi di due operatori purché risultino essere alle sue dipendenze ovvero stipulino con lo stesso un contratto di collaborazione.
Le generalità del collaboratore nonché eventuali variazioni devono essere comunicate al competente ufficio comunale.
Ogni soggetto autorizzato, compreso i collaboratori, deve portare in modo ben visibile l'apposito tesserino di riconoscimento con fotografia rilasciato dal comune ed esibire il permesso a richiesta delle autorità di vigilanza.
Salvo espressa autorizzazione, è vietato condurre in spiaggia animali e/o utilizzare attrazioni artificiali per esercitare tale attività.
L'attività non deve arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti o pregiudicare o limitare le attività balneari.
Nel caso fossero presentate più di tredici richieste verrà data preferenza a chi era già stato autorizzato negli anni precedenti.
Le attività autorizzate devono avere ad oggetto esclusivamente l'effettuazione di fotografie e ritratti, è vietata qualsiasi forma di commercio sull'arenile.
3. Durante la stagione balneare, è consentito l'esercizio dell'attività di scuola vela, nuoto, voga ecc. da parte dei titolari di apposita autorizzazione rilasciata dal Comune.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato, per le scuole vela, alla verifica dell'iscrizione del richiedente alla FIV o altra associazione riconosciuta, per le scuole nuoto alla verifica del possesso del brevetto di istruttore.
L'esercizio delle attività di scuola vela (natanti con deriva mobile e/o tavole a vela windsurf) è, altresì, subordinato al possesso di un'autorizzazione per l'installazione di un corridoio di atterraggio e devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazione per le attività balneari.
Nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza della navigazione dettate dalla competente Capitaneria di Porto di Ravenna, i corridoi di lancio-atterraggio devono essere posizionati fino alla distanza di metri 500 dalla battigia.
Le domande di autorizzazione per l'installazione di corridoi di lancio atterraggio devono essere presentate entro la data del 08/05/2015. Nel caso di corridoi di lancio-atterraggio precedentemente autorizzati, è prevista la semplice comunicazione di attivazione da effettuare al Comune entro la medesima data.
Le caratteristiche e le prescrizioni a carico dei soggetti autorizzati sono disciplinate con Ordinanze dell'Autorità marittima territorialmente competente in materia di sicurezza della navigazione e sicurezza della navigazione da diporto.
Al fine di non limitare eccessivamente le normali attività di balneazione, i corridoi di atterraggio devono rispettare una distanza minima, l'uno dall'altro, di metri lineari 100 ca., i soggetti titolari di



concessioni aventi come scopo l'esercizio dell'attività di scuola vela avranno diritto di precedenza rispetto ad ogni altro richiedente.

Il numero massimo di corridoi di atterraggio che possono essere installati è fissato in numero 25, nel caso in cui per l'anno in corso le richieste siano superiori a tale numero e fermo restando quanto previsto dal capoverso precedente, avranno precedenza le comunicazioni aventi la data di protocollazione anteriore nel tempo.

Nell'ipotesi di manifestazioni temporanee autorizzate e/o organizzate direttamente dall'Amministrazione possono essere autorizzati corridoi di atterraggio a distanze inferiori a 100 metri lineari l'uno dall'altro.

4. Per lo svolgimento delle attività di locazione imbarcazioni e natanti e' consentita la sostituzione degli ombrelloni con gazebo aperti, uno per ogni punto di noleggio, avente dimensione non superiore a mq 10.

L'orario massimo di apertura delle attività è fissato dalle ore 6.00 alle ore 21.00.

Alle attività di locazione imbarcazioni e natanti non si applicano le disposizioni relative alla possibilità di apertura serale nelle giornate stabilite.

Il numero massimo dei pedaloncini che il singolo concessionario dello stabilimento può tenere è fissato in 5.

Nel caso in cui l'attività di noleggio pedaloncini sia svolta da altri soggetti, questi devono ottenere apposita autorizzazione dal comune ed indipendentemente dal numero di concessionari con cui collaborano, il numero massimo di pedaloncini utilizzabili è fissato in 30.

Le disposizioni precedenti relative al numero massimo di pedaloncini utilizzabili non si applicano ai soggetti titolari di una concessione demaniale permanente avente quale scopo esclusivo l'attività di deposito, noleggio e rimessaggio natanti.

5. Nel rispetto delle condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, le imbarcazioni e i natanti oggetto delle attività di locazione regolarmente autorizzate possono, durante lo svolgimento dell'attività, essere temporaneamente ormeggiate nello specchio acqueo destinato alla balneazione, purché non costituiscano intralcio al libero transito dei bagnanti e il numero massimo di imbarcazioni non sia comunque superiore a 10. In ogni caso, le imbarcazioni durante le ore notturne dovranno essere collocate sull'arenile e non dovranno, comunque, costituire intralcio al transito dei mezzi di soccorso e dei mezzi destinati alla pulizia delle spiagge.

Lo specchio acqueo, la battigia e la fascia di arenile demaniale immediatamente prospiciente antistanti le postazioni di salvamento, essendo strumentali alle attività di salvataggio, devono essere obbligatoriamente lasciati liberi da ogni intralcio.

Art. 7 – Attività di massaggio terapeutico ed estetico

1. Sulle aree demaniali marittime del territorio di competenza è fatto divieto di svolgere attività di massaggio terapeutico ed estetico, tatuaggi, piercing, trattamenti estetici di qualsivoglia tipo e ogni altra pratica professionale similare per tecniche e/o strumentazione.

Art. 8 ³ Accessibilità

1. Al fine di consentire l'accesso al mare da parte di soggetti diversamente abili nonché la loro mobilità all'interno di aree attrezzate con strutture modeste di facile rimozione, fermo restando le disposizioni previste dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2015 circa l'obbligo di garantire l'accessibilità da parte dei soggetti predetti nell'ambito delle aree in concessione, i concessionari devono predisporre appositi percorsi, da posizionare anche fuori



dalle aree in concessione sia perpendicolarmente che parallelamente alla battigia, previa semplice comunicazione scritta all'Amministrazione comunale, anche se detti percorsi non risultano riportati specificamente nella licenza di concessione demaniale. Tali pedane dovranno comunque essere rimosse al termine della stagione balneare.

Art. 9 – Prescrizioni sull'uso delle spiagge e per l'accesso e transito dei veicoli

1. Ad eccezione dei mezzi di soccorso, e' vietato occupare con ombrelloni, sedie, sdraio e/o altre attrezzature di qualsiasi tipo la fascia di spiaggia (battigia) ampia non meno di metri 5, destinata esclusivamente al libero transito, con divieto di permanenza ad eccezione dei casi espressamente previsti dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna N° 01/2015.
2. Ad eccezione di quanto previsto dai punti 3, 4, 5 e 6 e 7 del presente articolo, è stabilito il divieto assoluto di accedere all'aree demaniali marittime con qualsivoglia tipo di veicolo.
3. I mezzi di polizia e soccorso possono accedere all'arenile senza limiti di orario e comunicazione.
4. Possono accedere all'arenile senza limiti di orario, previa comunicazione da dare al Comune e all'Autorità marittima, i mezzi impiegati per effettuare interventi necessari ai fini del ripristino delle strutture balneari danneggiate da eventi eccezionali, i mezzi destinati a ripristinare le condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità, nonché quelli impiegati durante la stagione invernale per effettuare i lavori di manutenzione ordinaria previsti dall'Ordinanza balneare della Regione Emilia Romagna.
5. Durante la stagione balneare, i mezzi per la pulizia delle spiagge possono accedere all'arenile esclusivamente dalle ore 21.00 alle ore 9.00. In caso di eventi meteo marini eccezionali e di particolare gravità, previa comunicazione da dare al Comune e all'Autorità Marittima, l'accesso può essere prorogato fino alle ore 09.30. La comunicazione deve essere corredata della documentazione tecnica necessaria ad attestare l'eccezionalità dell'evento e la conseguente impossibilità di concludere le operazioni entro l'orario prestabilito.
6. I mezzi impiegati in occasione di manifestazioni, previa autorizzazione da richiedere al Comune almeno quindici giorni prima dell'evento, possono accedere all'arenile nel rispetto dei limiti e prescrizioni stabilite nell'autorizzazione comunale.
7. I velocipedi, ad eccezione della fascia di battigia di 5 metri destinata al libero transito ed alle operazioni di soccorso e salvamento, possono accedere all'arenile nei limiti di orario di accesso previsti dalla presente Ordinanza, adottando tutti gli accorgimenti e le misure necessari a garantire le massime condizioni di sicurezza a tutela della pubblica incolumità. La velocità deve essere moderata e comunque adeguata a garantire che non vi siano pericoli per la sicurezza della persone. Ai fini della tutela della pubblica incolumità, l'accesso è vietato in occasione di gare, manifestazioni sportive, o gruppi organizzati di ciclisti, quando il numero di partecipanti e/o le modalità di svolgimento costituiscono pericoli per la sicurezza.

Disposizioni comuni

Tutte le attività autorizzate devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazioni per le attività balneari.



E' fatto obbligo di tenere presso la sede dello stabilimento balneare copia delle Ordinanze balneari e dell'ultima concessione demaniale rilasciata con allegata planimetria, nonché di esibire le autorizzazioni previste dalla presente Ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Sanzioni

Chiunque violi le disposizioni di cui alla presente Ordinanza, salvo che il fatto non costituisca reato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 500,00 ad € 3.000,00.

La violazione riscontrata relativamente **all'orario di chiusura degli stabilimenti sia per le ore 21.00 sia per le ore 24.00**, in caso di **ritardo contenuto fino a trenta minuti**, comporterà anche l'applicazione della sanzione accessoria consistente nella revoca della possibilità di apertura fino alle ore 24.00 per la giornata immediatamente successiva (Mercoledì per gli stabilimenti di Milano Marittima, Cervia e Pinarella, Venerdì per gli stabilimenti di Tagliata). In caso di **ritardo superiore ai trenta minuti** sarà applicata anche la sanzione accessoria consistente nella revoca della possibilità di apertura fino alle ore 24.00 per le **quattro giornate** immediatamente successive (Mercoledì per gli stabilimenti di Milano Marittima, Cervia e Pinarella, Venerdì per gli stabilimenti di Tagliata). In caso di inottemperanza a tali sanzioni accessorie, nonché alla **terza o successiva violazione**, sarà prevista anche l'immediata sospensione del titolo inerente l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per un periodo non inferiore a giorni **3** consecutivi.

Per quanto riguarda la giornata immediatamente successiva sopra menzionata è da intendersi la prima giornata utile a seguito della notifica del verbale. Costituisce notifica del verbale anche la consegna immediata da parte dell'Agente accertatore al Legale Rappresentante concessionario/affittuario o suo dipendente se questi non è presente al momento della contestazione.

Disposizioni comuni

Tutte le attività autorizzate devono essere svolte senza arrecare disturbo o turbativa ai bagnanti e senza alcun pregiudizio o limitazioni per le attività balneari.

E' fatto obbligo di tenere presso la sede dello stabilimento balneare copia delle Ordinanze balneari e dell'ultima concessione demaniale rilasciata con allegata planimetria, nonché di esibire le autorizzazioni previste dalla presente Ordinanza ad ogni richiesta degli agenti di polizia giudiziaria o degli incaricati dei servizi di polizia amministrativa.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza.

Le prescrizioni e i divieti di cui agli articoli 1 punto 2, 2 punti 1), 2), 4), 5 punto 1), 6 punto 1), 7 punto 1), 9 punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7) sono valide ed efficaci fino all'emanazione della nuova Ordinanza balneare.

La presente sia trasmessa alla Polizia Municipale, alla Capitaneria di Porto e alle Autorità competenti alla vigilanza e all'adozione dei provvedimenti previsti in caso di violazione.



Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Regione Emilia Romagna entro il termine di giorni 60 decorrenti dall'avvenuta pubblicazione ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di centoventi giorni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Ing. Roberto Buonafede*

** Documento firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa"*